LA VIOLENZA ECONOMICA SULLE DONNE

Riconoscere, nominare, contrastare:
dalla dipendenza alla piena autonomia



Trattato a cura di

Isa Maggi

Dottore commercialista,
revisore della sostenibilità
Coordinatrice nazionale
Stati Generali delle Donne
Presidente Fondazione Gaia

Verso il 25 novembre 2026

Dati Istat 2025 · Direttiva (UE) 2024/1385
Strumenti per professioniste, imprese
e istituzioni · Educazione finanziaria

Stati Generali delle Donne
www.statigeneralidelledonne.com

FONDAZIONE GAIA
PER UN MONDO DI PARITÀ E OPPORTUNITÀ
www.fondazionevillagaia.org

Ogni voce, ogni scelta, ogni donna conta.

Indice

Sintesi . . . 3

1. Premessa: perché parlare di violenza economica, e perché ora . . . 3

2. Che cos'è la violenza economica: definizione e caratteri . . . 4

3. Le radici: stereotipi, ruoli e un'economia che non aiuta . . . 5

4. I numeri: cosa sappiamo, cosa non sappiamo . . . 6

5. Come si manifesta: dal segnale alla dinamica . . . 8

6. Contesti specifici . . . 9

7. Le conseguenze . . . 10

8. Il quadro normativo internazionale ed europeo . . . 11

9. Il quadro normativo italiano . . . 12

10. Lacune e proposte di riforma . . . 14

11. Il ruolo delle professioniste e dei professionisti . . . 14

12. L'educazione finanziaria come leva di empowerment . . . 16

13. Imprese, luoghi di lavoro e luoghi di studio come sentinelle . . . 18

14. Raccomandazioni operative . . . 18

15. Conclusioni . . . 19

Fonti e note . . . 20

Sintesi

La violenza economica è una forma di abuso di genere ancora poco riconosciuta e profondamente diffusa. Si manifesta attraverso il controllo, la limitazione o la sottrazione delle risorse economiche, con l'obiettivo di esercitare potere e dominio sulla partner. Non è un «effetto collaterale» di relazioni difficili: è uno strumento di dominio, spesso il primo a comparire e l'ultimo a essere riconosciuto, che rende le donne dipendenti e dunque meno libere di scegliere, di denunciare, di andarsene.

Questo trattato mette insieme il quadro concettuale, i dati più recenti (Istat, Eurostat, rilevazioni sui Centri antiviolenza), l'evoluzione normativa internazionale, europea e italiana, le lacune ancora aperte e, soprattutto, gli strumenti operativi: come riconoscere i segnali, come comunicare con una donna che subisce questa forma di violenza, come costruire reti interprofessionali, come progettare percorsi di educazione finanziaria capaci di produrre empowerment e cambiamento culturale. Si rivolge a professioniste e professionisti, operatrici e operatori, amministrazioni, imprese, scuole, associazioni.

1. Premessa: perché parlare di violenza economica, e perché ora

La violenza di genere non è un'emergenza improvvisa né l'anomalia di pochi. È un fenomeno strutturale, che nasce dove nascono le disuguaglianze: nella cultura, nei ruoli attribuiti, nel potere distribuito in modo diseguale. Ha molti volti, dal femminicidio, che ne è la forma estrema, fino a gesti quotidiani che sembrano piccoli e che piccoli non sono. Tra questi, la violenza economica occupa un posto particolare: è la più silenziosa e, proprio per questo, la più pervasiva.

È silenziosa perché si presenta con le sembianze della normalità. Il partner che «gestisce lui i soldi di famiglia», il genitore che «ti mantiene finché non ti sistemi», il socio che «tiene la cassa», il marito che «non vuole che lavori perché ci pensa lui». Sono frasi che molte donne hanno sentito, o pronunciato, senza riconoscerne la portata. La normalizzazione è il primo nemico: ciò che non si nomina non esiste, e ciò che non esiste non si può denunciare, né prevenire, né risarcire.

È pervasiva perché agisce a monte di ogni altra scelta. Senza risorse proprie una donna non può lasciare una casa in cui è maltrattata, non può pagare un avvocato, non può permettersi un affitto, non può portare con sé i figli verso una vita diversa. La dipendenza economica è la catena più solida e meno visibile: tiene insieme le altre forme di violenza e ne rende difficile l'uscita.

Parlarne ora è necessario per tre ragioni. La prima è che disponiamo, finalmente, di dati più solidi: l'indagine Istat sulla sicurezza delle donne, nella sua terza edizione con primi risultati 2025, misura esplicitamente anche la violenza economica. La seconda è che il quadro normativo europeo si è evoluto: la Direttiva (UE) 2024/1385 ha inserito la violenza economica tra le forme di violenza domestica e ha fissato obblighi per gli Stati membri. La terza è che la giurisprudenza e il dibattito parlamentare stanno interrogandosi sull'opportunità di riconoscerla in modo autonomo. Il momento è maturo per passare dalla denuncia culturale agli strumenti concreti.

2. Che cos'è la violenza economica: definizione e caratteri

2.1 Una definizione operativa

Per violenza economica si intende l'insieme dei comportamenti con cui una persona controlla, limita, sfrutta o sottrae le risorse economiche di un'altra, al fine di mantenerla in uno stato di dipendenza e di assoggettamento. Come ricorda la Relazione della Commissione parlamentare contro il femminicidio del 15 aprile, essa consiste nel controllo delle risorse economiche come strumento per esercitare potere e soggezione nei confronti della donna, e costituisce una delle manifestazioni più pervasive della violenza di genere poiché incide sulla libertà di scelta, sulla possibilità di interrompere relazioni abusive e sull'autodeterminazione.

La definizione ha due elementi essenziali. Il primo è l'oggetto: le risorse economiche in senso ampio, non solo il denaro contante, ma redditi da lavoro, conti correnti, risparmi, patrimonio immobiliare e mobiliare, accesso al credito, beni strumentali, pensioni, sussidi, assegni di mantenimento. Il secondo è lo scopo: non la semplice cattiva gestione o il disaccordo sulle spese, ma l'uso del controllo economico come strumento di potere. Ciò che distingue la violenza economica da un conflitto sulle finanze di coppia è la sistematicità, l'asimmetria e l'effetto di privazione di autonomia.

2.2 Le quattro grandi strategie

L'esperienza dei servizi e delle professioniste che incontrano le vittime consente di ricondurre le condotte a quattro strategie principali, spesso combinate tra loro:

- **Monopolizzazione delle risorse comuni.** L'abusante si arroga il potere esclusivo sulle decisioni finanziarie: limita o vieta l'accesso ai conti, impone controlli sulle spese, pretende la rendicontazione di ogni acquisto, concede il denaro «a razione». Il risultato è un senso di umiliazione e una dipendenza psicologica, oltre che materiale.
- **Impedimento all'indipendenza lavorativa.** Attraverso minacce, colpevolizzazioni o un uso manipolativo delle responsabilità familiari, la donna viene indotta a rinunciare al lavoro, a ridurne l'orario, a rinunciare a una promozione o a una formazione. Privata del reddito, diventa più vulnerabile.
- **Depauperamento del patrimonio.** Danneggiamento o distruzione dei beni della vittima, appropriazione dei risparmi, svuotamento di conti, intestazione di debiti a suo nome, ricorso a firme estorte su fideiussioni, mutui o finanziamenti.
- **Appropriazione dei guadagni.** La donna è costretta a cedere in tutto o in parte il proprio stipendio o i proventi della propria attività, senza poter decidere come impiegarli.

A queste si aggiunge, dopo la separazione, una quinta forma: l'**uso strumentale del denaro come arma post-relazione**, con il mancato versamento dell'assegno di mantenimento, il rifiuto di contribuire alle spese dei figli, la sottrazione di documenti o beni, il prolungamento artificioso dei procedimenti per esaurire le risorse della controparte.

2.3 Un continuum, non una categoria isolata

La violenza economica non va letta come compartimento stagno. Nella maggior parte dei casi coesiste con la violenza psicologica, che accompagna quasi sempre le altre forme di abuso, con il controllo coercitivo, con l'isolamento sociale e, in molti casi, con la violenza fisica e sessuale. I dati dei Centri antiviolenza lo confermano: la maggioranza delle donne subisce più forme di violenza contemporaneamente. Per questo l'intervento deve essere integrato: curare il danno fisico e psicologico senza ricostruire l'autonomia economica significa lasciare la donna esposta al rischio di tornare nella relazione violenta.

2.4 Non solo la coppia

La violenza economica si manifesta in molti contesti relazionali. Nella coppia è la forma più nota, ma si trova anche nelle relazioni tra genitori e figli adulti (il genitore che impedisce a una figlia di lavorare per mantenerla dipendente, o il figlio che si appropria della pensione della madre anziana), nei rapporti societari e associativi (il socio che si appropria degli utili, il familiare che gestisce l'impresa di famiglia senza riconoscere la quota o il lavoro della donna), nei rapporti di lavoro (sfruttamento, lavoro non retribuito o sottopagato, ricatto economico connesso alle molestie), nelle relazioni di cura e nelle situazioni di fragilità. Il presente trattato si concentra sulla violenza di genere nelle relazioni intime, ma richiama costantemente gli altri contesti perché i meccanismi, come ricordato fin dal nostro lavoro del gennaio 2024 a Villa Gaia nell'ambito del progetto «La forza del cambiamento», sono sempre gli stessi: manipolazione, coercizione e sfruttamento.

3. Le radici: stereotipi, ruoli e un'economia che non aiuta

3.1 Il modello culturale

La violenza economica attecchisce su un terreno culturale preciso. Il modello tradizionale che attribuisce all'uomo il ruolo di «procacciatore» e alla donna quello di cura non è più dominante nella legge, ma è ancora vivo nelle pratiche. Si traduce nell'idea che il denaro familiare sia «dell'uomo», che la donna debba chiedere, che il suo lavoro sia secondario o integrativo, che le decisioni finanziarie importanti (acquisti, investimenti, mutui) spettino al partner. Dentro questa cornice il controllo economico viene letto come protezione, o come dovere, e non come abuso.

Il lavoro di cura non retribuito rafforza il meccanismo. Se la donna rinuncia o riduce il lavoro per occuparsi dei figli o dei familiari, accumula meno contributi, meno reddito, meno potere negoziale. La scelta, presentata come libera, diventa spesso una trappola: quando la relazione si incrina, la donna si ritrova con competenze professionali erose, un curriculum interrotto e nessuna rete economica.

3.2 Un mercato del lavoro e un welfare che amplificano la dipendenza

Il contesto italiano è particolarmente delicato. I dati Eurostat confermano che l'Italia è ultima nell'Unione europea per occupazione femminile: lavora poco più di una donna su due, e il Paese resta nel gruppo di coda dell'OCSE. Quando il reddito femminile manca, è saltuario o è inferiore a quello del partner, il rischio di dipendenza economica cresce. A ciò si aggiungono i divari retributivi, la segregazione orizzontale e verticale, la prevalenza femminile nel lavoro part-time spesso involontario, le interruzioni di carriera legate alla maternità, la carenza di servizi per l'infanzia e per la non autosufficienza, e il divario pensionistico che a fine carriera trasforma le diseguaglianze accumulate in povertà. Sono fattori strutturali, non colpe individuali: ma sono anche il terreno su cui il controllo economico trova spazio.

In questo quadro la trasparenza retributiva e le politiche di parità, a partire dalla Direttiva (UE) 2023/970 e dalla sua attuazione nazionale, assumono un valore che va oltre la dimensione lavoristica: ridurre i divari significa ridurre la dipendenza e, dunque, la vulnerabilità alla violenza.

3.3 L'educazione finanziaria che manca

Un ulteriore fattore è la disparità di competenze e di fiducia nella gestione del denaro. In molte famiglie la gestione di mutui, investimenti, assicurazioni e rapporti con le banche è affidata a un solo componente, di solito l'uomo. Le donne arrivano così a una crisi di coppia senza conoscere la situazione patrimoniale, i debiti, le garanzie prestate, le scadenze fiscali. Non sapere è una vulnerabilità che l'abusante sfrutta: l'opacità finanziaria diventa un'arma. Per questo l'educazione finanziaria non è un tema tecnico, ma uno strumento di prevenzione della violenza.

4. I numeri: cosa sappiamo, cosa non sappiamo

4.1 La premessa metodologica

I dati sulla violenza economica sono, per loro natura, sottostimati. La prima ragione è la mancata consapevolezza: le donne spesso non riconoscono come violenza il controllo del denaro quando lo subiscono. La seconda è lo stigma e la vergogna. La terza è l'assenza, in Italia, di una fattispecie penale autonoma che renda questi comportamenti rilevabili nelle statistiche giudiziarie. Le fonti principali sono le indagini campionarie dell'Istat (2006, 2014, 2025) e le rilevazioni sui Centri antiviolenza. Il quadro europeo si completa con l'indagine FRA e con i dati Eurostat sull'occupazione e sui divari.

4.2 L'indagine Istat «Sicurezza delle donne» – primi risultati 2025

La terza edizione dell'indagine, condotta in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità e prevista dalla Legge 53/2022, dalla Convenzione di Istanbul e dalla Direttiva (UE) 2024/1385, ha concluso il 31 gennaio 2026 la parte relativa alle donne straniere (circa 3.100 interviste dirette). I primi risultati 2025 indicano:

- circa **6 milioni e 400 mila donne** (il **31,9%**) tra i 16 e i 75 anni hanno subito nel corso della vita almeno una violenza fisica o sessuale;
- il **26,5%** delle donne ha subito violenza fisica o sessuale da parte di parenti, amici, colleghi, conoscenti o sconosciuti; il **12,6%** delle donne che hanno o hanno avuto un partner l'ha subita nell'ambito della

coppia;

- dai partner si subisce anche **violenza psicologica (17,9%)** e **violenza economica (6,6%)**;
- secondo quanto riportato dalla stampa sulla base dell'indagine, il 6,6% corrisponde a circa **146 mila donne** che la stavano subendo al momento dell'intervista e a circa **1 milione e 294 mila** che l'avevano subita in passato;
- tra le donne che nel 2025 vivono una relazione di coppia, l'**1,1%** (circa 92 mila) ha subito violenza economica, l'1,3% se si considerano mogli e conviventi: il dato sull'attuale partner è più basso di quello complessivo, e il presidente dell'Istat lo legge come segno di una maggiore consapevolezza dei rischi e di una minore tolleranza;
- tra le donne che subiscono violenza economica, oltre la metà (**53,6%**) non dispone di un reddito personale e vive grazie al mantenimento di familiari conviventi: una condizione che accentua la dipendenza e riduce le possibilità di uscita;
- il **20,8%** delle donne (circa 4 milioni e 174 mila) ha subito almeno una forma di violenza sessuale e il **19,2%** molestie sessuali;
- la violenza resta molto sommersa: solo il **13,3%** delle donne che hanno subito più violenze (circa 537 mila) ha denunciato almeno una delle violenze fisiche o sessuali subite.

Questi dati vanno letti con una cautela: il 6,6% è una misura di prevalenza nel corso della vita tra le donne con un partner attuale o passato, e riguarda le condotte rilevate dal questionario; la reale dimensione del fenomeno, che include i casi non riconosciuti dalle stesse vittime, è con ogni probabilità maggiore. Anche la Relazione della Commissione femminicidio sottolinea che le donne non riconoscono la violenza economica quando la subiscono.

4.3 I Centri antiviolenza: lo specchio delle donne che chiedono aiuto

L'Istat ha diffuso a marzo 2026 i dati sull'attività dei Centri antiviolenza, che fotografano la popolazione delle donne che avviano un percorso di uscita. Qui la violenza economica emerge con un'incidenza molto più alta rispetto alla popolazione generale: sono quattro su dieci (il **39,7%**) le donne che stanno affrontando una violenza di tipo economico. Il dato è coerente con la logica del fenomeno: chi arriva a un Centro antiviolenza vive spesso situazioni di violenza multipla e prolungata. Altri elementi rilevanti:

- circa sei donne su dieci subiscono violenza fisica; la violenza psicologica, quasi sempre agita insieme ad altre forme, riguarda quasi nove donne su dieci;
- le donne con più di 30 anni che hanno subito almeno una forma di violenza (minacce, stalking, violenza psicologica o economica) sono il 96,9%;
- solo il 15,7% delle donne ha subito un solo tipo di violenza, mentre il **32,6%** ne ha subiti più di quattro: le forme si sommano;
- circa l'**80%** delle violenze proviene da partner o ex partner;
- nel 2024 circa il **45,5%** delle donne dichiara di non essere autonoma economicamente, con differenze importanti in base alla condizione professionale.

Un dato di contesto: nel 2024, secondo l'Istat, gli omicidi sono stati 327, di cui 116 donne e 211 uomini. Le vittime donne, in larga parte, sono uccise in ambito familiare o affettivo: ricordarlo serve a non separare mai il discorso sull'economia da quello sulla sicurezza.

4.4 Il contesto economico: occupazione, conti, reddito

Il quadro occupazionale italiano, richiamato sopra, ha un riflesso diretto sul rischio. Alcune stime di settore indicano inoltre che solo circa la metà delle donne dispone di un conto corrente personale: il dato va preso come ordine di grandezza e verificato sulle fonti primarie prima di essere usato in pubblicazioni formali, ma indica con chiarezza il nodo dell'accesso autonomo agli strumenti finanziari. Come ha ricordato la presidente di Istat nel dibattito pubblico di questi mesi, senza autonomia economica non c'è piena cittadinanza.

4.5 Cosa i dati non dicono

Tre vuoti di conoscenza meritano di essere segnalati. Primo: mancano dati sistematici sulla violenza economica in contesti non di coppia (famiglia di origine, società, lavoro). Secondo: mancano dati giudiziari specifici, perché le condotte confluiscono in fattispecie generali (maltrattamenti, mancata assistenza familiare, estorsione) senza una voce distinta. Terzo: i dati sono ancora poco disaggregati per condizione socio-economica, disabilità, cittadinanza, età: eppure sappiamo che le donne con disabilità, migranti, anziane, con carichi di cura elevati e in territori marginali sono a maggior rischio. La costruzione di un sistema di rilevazione stabile e granulare è una priorità di policy.

5. Come si manifesta: dal segnale alla dinamica

5.1 I segnali nella relazione

Chi lavora a contatto con le donne – una commercialista, una consulente del lavoro, una bancaria, un'avvocata, un'assistente sociale, una farmacista, una commerciante – può osservare indicatori che, singolarmente, sembrano banali e, insieme, delineano un quadro:

- la donna non conosce la situazione patrimoniale della famiglia, i conti, i debiti, le scadenze fiscali;
- non ha un conto corrente personale o non ha accesso autonomo a carte, home banking, documenti;
- deve chiedere il permesso o rendicontare le spese minime;
- il suo stipendio, la sua pensione o i suoi proventi sono versati su conti che non controlla;
- è titolare di debiti, finanziamenti, fideiussioni o società di cui non conosce l'origine;
- è stata indotta a lasciare o a ridurre il lavoro, o a rinunciare a opportunità di crescita;
- il partner è sempre presente agli incontri professionali, parla al posto suo, firma per lei;
- compaiono segnali di paura, ansia, vergogna quando si parla di denaro;
- ci sono comportamenti di isolamento: controllo del telefono e della posta, limitazione dei contatti con amici e familiari.

5.2 Gli indicatori comportamentali dell'abusante

Sul versante di chi esercita il controllo ricorrono schemi riconoscibili: la presentazione di sé come «unico competente» in materia economica, la svalutazione delle capacità della donna, la gestione esclusiva e opaca delle finanze, le minacce di revoca dei mezzi di sostentamento o di danneggiamento del patrimonio, l'uso dei figli come leva («se te ne vai non vedrai più un euro»), il ricorso alla colpevolizzazione («con quello che spendi»), la distribuzione del denaro come premio o punizione.

5.3 La dinamica della dipendenza

La violenza economica produce un meccanismo di dipendenza che si autoalimenta. Più la donna perde autonomia, più cresce la sua vulnerabilità; più è vulnerabile, più è facile controllarla; più è controllata, più si riducono le sue possibilità di costruire risorse proprie. Il risultato è un circolo vizioso in cui la violenza economica alimenta paura e isolamento e rende ancora più difficile chiedere aiuto e rompere il silenzio. La paura di perdere le risorse necessarie per sé e per i figli, in particolare la casa e il sostentamento, inibisce la denuncia anche della violenza fisica e spinge molte donne a tollerare abusi gravi pur di non cadere in condizioni di estrema precarietà. La mancanza di mezzi limita, inoltre, l'accesso ai supporti legali e psicologici che servirebbero per uscire dalla situazione.

6. Contesti specifici

6.1 La coppia e la famiglia

È il contesto in cui il fenomeno è più studiato. Nella coppia, il controllo economico può essere palese (divieto di lavorare, sequestro dello stipendio) o mascherato da organizzazione familiare (l'uomo che «si occupa di tutto»). Spesso è associato a un regime di vita in cui la donna dedica il proprio tempo alla cura e alla casa senza alcun riconoscimento economico, e senza contribuzione previdenziale. Il rischio emerge nel momento della crisi, quando la donna scopre di non avere risorse, di non essere titolare di nulla e talvolta di essere gravata da debiti.

6.2 Dopo la separazione

La fine della relazione non pone fine alla violenza economica: spesso la inasprisce. Il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli o per il coniuge, la rinuncia a contribuire alle spese straordinarie, la dissipazione dei beni comuni prima della divisione, l'occultamento di redditi, la strategia processuale volta a logorare la parte più debole sono forme di controllo che proseguono dopo la separazione. In questa fase la donna, più povera e più sola, può essere indotta ad accettare condizioni svantaggiose pur di chiudere.

6.3 L'impresa, la società, l'associazione

La violenza economica si annida anche nelle imprese familiari e nelle società: la donna che lavora in azienda senza essere inquadrata né retribuita, il socio che trattiene gli utili, il coniuge che intesta alla donna rischi imprenditoriali e debiti senza renderla partecipe delle decisioni, la firma di garanzie personali senza consapevolezza. Qui la professionista del diritto e dell'economia può svolgere una funzione cruciale di protezione, a partire da una buona informazione al momento della firma.

6.4 Il lavoro

Nei luoghi di lavoro la violenza economica si intreccia con le molestie e con la discriminazione: ricatti legati alla retribuzione o alla carriera, sanzioni economiche per chi segnala, esclusione da progressioni, licenziamenti ritorsivi. Chi subisce molestie sessuali sul lavoro, come ci ricorda la Convenzione ILO n. 190, rischia non solo un danno alla salute e alla dignità ma anche un danno economico diretto: perdita del lavoro, di reddito, di prospettive. Su questo ritorneremo nella sezione dedicata ai luoghi di lavoro come presìdi di ascolto.

6.5 Il digitale e gli strumenti di pagamento

Le nuove tecnologie offrono ulteriori occasioni di controllo: conti correnti e carte cointestati con accesso unilaterale, applicazioni di pagamento collegate al telefono del partner, controllo delle notifiche bancarie, richieste di prestiti online a nome della vittima, utilizzo non consentito di credenziali e di identità digitale. L'educazione finanziaria deve oggi includere la sicurezza digitale: la titolarità esclusiva delle proprie credenziali è un presidio di autonomia.

7. Le conseguenze

7.1 Per la donna

Le conseguenze individuali sono profonde e durature: erosione dell'autostima, ansia, depressione, isolamento, senso di impotenza appresa; impoverimento reale, con perdita di reddito, di risparmi, di patrimonio; riduzione delle opportunità di formazione e di carriera; peggioramento delle condizioni di salute fisica e mentale. Sul piano previdenziale, le interruzioni e il lavoro non retribuito producono, a lungo termine, pensioni più basse e povertà in età avanzata. L'impatto sul senso di sé è decisivo: la donna smette di percepirsi come persona autonoma e capace.

7.2 Per i figli

I minori che crescono in famiglie in cui è presente violenza economica subiscono un duplice danno: l'assistere al controllo e alla svalorizzazione della madre (violenza assistita) e il diretto impoverimento materiale. Studi consolidati sulla violenza assistita mostrano effetti sul benessere psicologico, sul rendimento scolastico e sulla riproduzione intergenerazionale dei modelli. Tutelare l'autonomia economica della madre significa anche proteggere i figli.

7.3 Per la società e per l'economia

Sul piano collettivo, la violenza economica sottrae capitale umano e produttività, aumenta i costi sociali e sanitari, alimenta la povertà femminile e infantile, riduce la partecipazione al lavoro e all'imprenditorialità. Un Paese che non valorizza il talento delle donne rinuncia a una quota rilevante del proprio potenziale di crescita. Le analisi di settore hanno sottolineato come la rimozione degli ostacoli all'autonomia economica femminile produrrebbe un contributo significativo al prodotto interno lordo: la lotta alla violenza economica non è solo una questione di giustizia, ma anche di sviluppo.

8. Il quadro normativo internazionale ed europeo

8.1 La Convenzione di Istanbul

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul, 2011), ratificata dall'Italia con la Legge 77/2013, è il punto di riferimento fondamentale. Per la prima volta in un trattato vincolante la violenza economica compare espressamente nella definizione: la «violenza nei confronti delle donne» comprende tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica **o economica**; la stessa natura economica è richiamata nella definizione di violenza domestica, esercitata all'interno della famiglia o del nucleo familiare, o tra attuali o precedenti coniugi o partner.

La Convenzione non si limita alla definizione. Impone agli Stati un approccio basato su quattro pilastri – prevenzione, protezione, perseguimento, politiche integrate – e, all'articolo 20, prevede che i servizi di sostegno generali comprendano l'aiuto in materia finanziaria, l'alloggio, l'istruzione, la formazione e l'assistenza nella ricerca di un lavoro. In altre parole, la dimensione economica non è solo una forma di violenza da reprimere, ma anche una leva di protezione e di uscita. Nonostante questo riconoscimento, la violenza economica resta difficile da individuare e da nominare perché si intreccia con modelli culturali tradizionali e stereotipi di genere che tendono a normalizzare il controllo economico all'interno della coppia.

8.2 Le direttive europee

Già la Direttiva 2012/29/UE, che stabilisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, nei considerando dedicati alla violenza di genere e alla violenza nelle relazioni strette chiarisce che quest'ultima può essere fisica, sessuale, psicologica o economica. Il passo decisivo è però la **Direttiva (UE) 2024/1385** del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che qualifica la violenza domestica come qualsiasi atto di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica consumato all'interno della famiglia o del nucleo familiare. La direttiva introduce norme minime su definizione dei reati (tra cui mutilazioni genitali femminili, matrimonio forzato, condivisione non consensuale di materiale intimo, cyberstalking, ciberviolenza), tutela delle vittime, accesso alla giustizia, protezione e sostegno, prevenzione, coordinamento tra servizi e raccolta di dati. Gli Stati membri devono recepirla entro giugno 2027: la scadenza è vicina e rende urgente il confronto sul modo in cui l'ordinamento italiano risponderà alla dimensione economica.

Sul piano dei dati, la stessa Direttiva, insieme alla Legge 53/2022 e alla Convenzione di Istanbul, fonda l'obbligo di produrre statistiche comparabili sulla violenza: è il contesto in cui si colloca l'indagine Istat armonizzata a livello europeo.

8.3 Altre fonti di riferimento

Il quadro internazionale si completa con la Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW), con la Convenzione ILO n. 190 del 2019 su violenza e molestie nel mondo del lavoro, che riconosce che tali condotte possono comportare danni economici, con l'Agenda 2030 (obiettivo 5 sulla parità di genere e obiettivo 8 sul lavoro dignitoso), con la Strategia europea per la parità di genere e con la Direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva, il cui recepimento nazionale si inserisce nel più ampio sforzo di ridurre i divari che alimentano la dipendenza.

9. Il quadro normativo italiano

9.1 I principi costituzionali e civilistici

L'ordinamento italiano è fondato sui principi di uguaglianza (art. 3 Cost.), di parità morale e giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.), di tutela del lavoro della donna con parità di retribuzione (art. 37 Cost.). La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha superato il modello della potestà maritale; il Codice civile, nell'art. 143, sancisce che i coniugi hanno i medesimi diritti e doveri e che ciascuno contribuisce ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo. Il lavoro domestico e di cura è dunque, sul piano giuridico, un contributo al mantenimento della famiglia: la teoria che attribuisce «il denaro all'uomo che lo guadagna» non trova fondamento nel diritto.

9.2 La tutela penale oggi: nessun reato autonomo, ma strumenti utilizzabili

In Italia non esiste, a oggi, una fattispecie penale autonoma di violenza economica. Le condotte possono tuttavia essere ricondotte a diverse figure di reato:

- **Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.).** La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che condotte di controllo e di privazione economica possono integrare il delitto di maltrattamenti, quando si inseriscono in un contesto abituale di vessazione e sopraffazione che comprime la libertà e la dignità della vittima. Decisioni recenti, tra cui la sentenza n. 1268/2025, valorizzano la nozione di violenza economica anche alla luce del diritto europeo, pur con oscillazioni sulla necessità che essa si accompagni a violenza fisica o psicologica comprovata. Il tema è oggetto di attenzione dottrinale: l'abitualità della condotta e la prova dell'effetto di soggezione restano i nodi principali.
- **Violazione degli obblighi di assistenza familiare (artt. 570 e 570-bis c.p.).** Tutela il mancato versamento dei mezzi di sussistenza e dell'assegno di mantenimento: è lo strumento più usato nelle situazioni post-separazione.
- **Estorsione, appropriazione indebita, truffa, danneggiamento.** Applicabili quando la sottrazione di risorse assume forme specifiche (firme estorte, appropriazione di somme, danneggiamento di beni).
- **Atti persecutori (art. 612-bis c.p.).** Quando il controllo economico fa parte di una condotta persecutoria.

L'assenza di una fattispecie autonoma ha alcune conseguenze: le condotte economiche sono meno visibili nelle statistiche giudiziarie, la loro prova è più difficile, e il rischio è che vengano considerate un mero accessorio di altre violenze. La Relazione della Commissione parlamentare contro il femminicidio

del 15 aprile ha chiesto di adeguarsi agli altri Paesi riconoscendo penalmente la violenza economica, e ha rilevato che, senza una giurisdizione capace di leggere la violenza economica, le norme bancarie e penali si fermano alla soglia del tribunale. Il dibattito sul riconoscimento autonomo è aperto: c'è chi sostiene la necessità di una norma specifica per ragioni di visibilità e di certezza, e chi teme sovrapposizioni con le fattispecie esistenti e difficoltà probatorie, preferendo rafforzare gli strumenti civili, amministrativi e di welfare. Una soluzione equilibrata richiede di non sacrificare la prevenzione alla sola repressione.

9.3 Le leggi di contrasto alla violenza di genere

Negli ultimi anni il legislatore ha rafforzato il sistema: il cosiddetto Codice Rosso (Legge 69/2019) ha accelerato le procedure e introdotto nuove fattispecie; la riforma Cartabia ha inciso sulle misure di protezione; la Legge 168/2023 ha ulteriormente rafforzato prevenzione e tutela; nel 2025 è stato introdotto il reato autonomo di femminicidio. La Legge 53/2022 ha disciplinato la rilevazione statistica della violenza sulle donne. Sono interventi importanti, ma concentrati soprattutto sulla violenza fisica e sulle fasi di emergenza: la dimensione economica resta, in larga parte, affidata a misure di sostegno.

9.4 Il Reddito di libertà e le misure di sostegno economico

Il **Reddito di libertà**, istituito durante l'emergenza Covid (art. 105-bis del Decreto Rilancio, convertito dalla Legge 77/2020), è un contributo economico per le donne vittime di violenza in condizioni di povertà, seguite dai Centri antiviolenza e dai servizi sociali, finalizzato a sostenere l'autonomia abitativa e il percorso di emancipazione, anche a vantaggio dei figli. La legge di bilancio 2024 lo ha reso strutturale, con dotazioni annuali di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, e il decreto del 2 dicembre 2024 ne ha ridefinito la disciplina. L'importo mensile massimo, aumentato nel tempo, è erogato per un periodo limitato (secondo le ultime disposizioni, fino a 500 euro al mese per un massimo di dodici mesi: l'importo va verificato presso INPS prima di ogni uso formale).

La misura ha avuto limiti significativi. Un'analisi di Pagella Politica a cinque anni dall'introduzione segnala ritardi nell'attuazione, tanto che nel 2024 molte donne che avrebbero dovuto beneficiarne non hanno potuto farlo e alcune hanno dovuto presentare la domanda due volte; in un anno di riferimento risultano 6.489 domande, di cui 2.772 accolte e liquidate. Anche lo sgravio fiscale per le imprese che assumono donne vittime di violenza e beneficiarie del reddito di libertà ha risentito di quei ritardi. A livello territoriale alcune Regioni hanno introdotto strumenti integrativi: sono state presentate proposte di legge regionali per istituire fondi dedicati e integrare il reddito di libertà con risorse regionali (ad esempio nelle Marche e in Piemonte, con proposte che introducono la definizione normativa di violenza economica, contributi per l'uscita dal nucleo familiare, programmi di educazione finanziaria e incentivi all'assunzione).

Da questa esperienza si ricavano alcune indicazioni di metodo: la sola erogazione monetaria non basta se non è tempestiva, accessibile e inserita in un percorso che comprenda casa, lavoro, formazione, accompagnamento. Il rischio è che una misura nata per rompere la dipendenza dalla famiglia ne crei una nuova dalla burocrazia.

9.5 Altre misure rilevanti

Vanno ricordati il conto di base, previsto dalla normativa europea e nazionale per garantire a tutti l'accesso ai servizi bancari essenziali; l'assegno unico e universale per i figli, la cui corretta destinazione è spesso oggetto di controllo; l'ISEE e le sue ricadute nel caso di nuclei in separazione; la certificazione della parità di genere (UNI/PdR 125:2022) e gli incentivi ad essa collegati; i congedi parentali e le misure per l'equa distribuzione del lavoro di cura; le politiche di conciliazione. Sono strumenti diversi per natura, ma convergenti nell'obiettivo di ridurre le condizioni che rendono possibile il controllo economico.

10. Lacune e proposte di riforma

Dall'analisi emergono alcune lacune strutturali sulle quali è opportuno intervenire, anche in vista del recepimento della Direttiva 2024/1385:

- **Riconoscimento normativo.** Introdurre nell'ordinamento una definizione esplicita di violenza economica, almeno nei testi di legge che disciplinano prevenzione e protezione (leggi regionali e nazionali), e valutare con attenzione l'opportunità di una fattispecie penale o di una circostanza aggravante specifica, evitando sovrapposizioni e garantendo la prova.
- **Formazione di magistrati, forze dell'ordine e avvocati.** Una giurisdizione capace di leggere la violenza economica richiede competenze specifiche e protocolli condivisi, anche per evitare vittimizzazione secondaria.
- **Strumenti bancari.** Prevedere procedure di segnalazione e di tutela nelle banche e negli intermediari: conti riservati, protezione delle credenziali, possibilità di dissociare conti cointestati in condizioni di sicurezza, formazione del personale di sportello per riconoscere gli indicatori.
- **Sostegno al reddito.** Rendere più tempestivo, accessibile e adeguato il Reddito di libertà, semplificando le procedure, eliminando le duplicazioni di domanda, collegandolo a percorsi di casa, lavoro e formazione.
- **Lavoro.** Incentivare l'inserimento lavorativo stabile delle donne vittime di violenza, il rafforzamento dei congedi, la trasparenza retributiva, i servizi per l'infanzia e la non autosufficienza.
- **Educazione finanziaria.** Inserire l'educazione finanziaria nei percorsi scolastici e formativi con un'ottica di genere, e finanziare percorsi rivolti alle donne adulte, nei Centri antiviolenza e nei territori.
- **Dati.** Costruire un sistema stabile di rilevazione che includa le forme di violenza economica fuori dalla coppia e le disaggregazioni per condizione socio-economica, disabilità, cittadinanza ed età.
- **Finanziamenti.** Garantire risorse stabili ai Centri antiviolenza e ai servizi territoriali, che sono il perno della rete.

11. Il ruolo delle professioniste e dei professionisti

11.1 Una posizione privilegiata

Le professioniste e i professionisti dell'economia, del diritto, della salute, del sociale occupano una posizione privilegiata di osservazione. La commercialista che vede la dichiarazione dei redditi, la consulente del lavoro che conosce la busta paga, l'avvocata che tratta la separazione, la bancaria che apre un conto, la psicologa che ascolta, l'assistente sociale che valuta un nucleo: ciascuna incontra, in momenti diversi, tasselli dello stesso quadro. Il loro compito non è sostituirsi ai servizi specializzati, ma riconoscere, ascoltare, informare, orientare e, quando necessario, segnalare, nel rispetto dell'etica professionale, della riservatezza e della volontà della donna.

11.2 Come riconoscere

Si tratta di osservare senza giudicare e senza interrogare. I segnali elencati nella sezione 5 sono indicatori, non prove. La presenza di più elementi insieme, e la combinazione con segni di paura, isolamento, controllo del partner, giustifica un'attenzione ulteriore. È importante evitare di fare diagnosi o di rivelare alla donna il sospetto in modo brusco: la consapevolezza si costruisce con tempo e fiducia.

11.3 Come comunicare

La comunicazione è il momento più delicato. Alcuni principi, maturati nell'esperienza dei servizi:

- **Creare un ambiente sicuro.** Scegliere un luogo tranquillo e discreto, senza il partner presente, senza interruzioni; assicurare la riservatezza.
- **Ascoltare attivamente.** Porre domande aperte, restituire quanto si è compreso, osservare anche il linguaggio del corpo, mantenere un atteggiamento accogliente.
- **Evitare giudizi e minimizzazioni.** Non dire «perché non te ne vai?», non attribuire responsabilità, non banalizzare.
- **Usare un linguaggio semplice.** Evitare tecnicismi giuridici o finanziari che intimidiscono.
- **Rispettare i tempi.** Non forzare confidenze o decisioni, non sovraccaricare di informazioni, lasciare alla donna il controllo del percorso.
- **Validare le emozioni.** Paura, rabbia, vergogna sono comprensibili; riconoscerle aiuta ad aprire il dialogo.
- **Offrire speranza e informazioni concrete.** Ricordare che non è sola, indicare il numero antiviolenza e stalking **1522** e i servizi territoriali, offrirsi di accompagnarla.

Esempi di frasi utili: «Mi accorgo che stai attraversando un momento difficile: vorrei solo che tu sapessi che sono qui, senza giudizio»; «Capisco che sia difficile parlarne, ma voglio che tu sappia che non sei sola»; «Ci sono organizzazioni che possono aiutarti: vuoi che ti indichi dove trovarle?». In caso di pericolo immediato, il riferimento è il **112**.

11.4 Cosa fare, passo per passo

1. **Proteggere.** Verificare che la donna sia al sicuro, in particolare se si percepisce un pericolo; non esporla a rischi (ad esempio contattandola su canali che il partner può controllare, o inviando documenti all'indirizzo comune).

2. **Documentare.** Con il consenso della donna, aiutarla a raccogliere e conservare in luogo sicuro la documentazione: estratti conto, fatture, contratti, cedolini, messaggi, atti societari, garanzie firmate, testimonianze. Per chi lavora in ambito economico-contabile la ricostruzione della situazione patrimoniale e dei flussi può essere decisiva per un procedimento civile o penale.
3. **Informare e orientare.** Presentare i servizi e le opzioni (Centri antiviolenza, sportelli, avvocate/i specializzate/i in violenza domestica, assistenza legale gratuita, alloggi protetti, Reddito di libertà), senza sovraccaricare.
4. **Attivare la rete.** Coinvolgere, con il consenso, altri professionisti e servizi: psicologhe, avvocate, assistenti sociali, centri antiviolenza.
5. **Segnalare.** Nei casi di fondato sospetto o pericolo, valutare con le reti specializzate la segnalazione alle autorità competenti, tenendo conto degli obblighi di legge e della riservatezza.
6. **Tutelare i dati.** Conservare i documenti in modo sicuro, limitare la condivisione alle informazioni strettamente necessarie.

11.5 Limiti e rischi

Ogni professionista deve conoscere i propri limiti. Le difficoltà principali sono: la minimizzazione o la negazione da parte della vittima, per paura o vergogna; le dinamiche familiari complesse; i conflitti di interessi (si pensi allo studio che assiste entrambi i coniugi o l'impresa familiare); la protezione dei dati; il rischio di ritorsione dell'abusante; la difficoltà di raccogliere prove quando l'abusante è abile a occultare. In presenza di conflitto di interessi è doveroso valutare l'astensione e l'invio ad altro professionista. Sul piano deontologico, ciascun ordine professionale dovrebbe dotarsi di linee guida e di momenti formativi dedicati.

11.6 La rete interprofessionale

La collaborazione interprofessionale è la chiave dell'efficacia. Ogni professionista porta una prospettiva: la visione olistica della situazione, la condivisione di competenze, il supporto psicologico, l'assistenza legale, il supporto pratico per casa e lavoro. Le sfide sono la riservatezza, la comunicazione chiara, il coordinamento per evitare sovrapposizioni o contraddizioni. Per facilitarla servono una rete di contatti sul territorio, formazione continua, protocolli condivisi che definiscano ruoli e responsabilità, e sistemi sicuri di scambio delle informazioni. Un esempio concreto: una commercialista che incontra una cliente con segni evidenti di violenza economica la ascolta, la rassicura, raccoglie con il suo consenso la documentazione contabile utile, la mette in contatto con un'avvocata esperta di violenza domestica e con un Centro antiviolenza, e mantiene un ruolo di accompagnamento nella ricostruzione della situazione finanziaria.

12. L'educazione finanziaria come leva di empowerment

12.1 Perché è strategica

L'educazione finanziaria, se pensata con un'ottica di genere, è insieme prevenzione e percorso di uscita. Come prevenzione, riduce l'opacità su cui si innesta il controllo: una donna che conosce i propri diritti, sa leggere un estratto conto, comprende i rischi di una fideiussione, ha un conto proprio e una minima educazione digitale è meno esposta. Come percorso di uscita, ricostruisce competenze, fiducia e reti, e consente di progettare un futuro indipendente. Non è uno strumento tecnico, ma una leva di cambiamento culturale: capace di incidere sulla qualità della vita e sulla libertà delle donne e di sostenere processi di emancipazione duraturi.

12.2 Un percorso formativo: principi

Un percorso efficace si fonda su alcuni principi: **concretezza** (strumenti pratici e immediatamente utilizzabili), **accessibilità** (linguaggio semplice, orari compatibili con la cura, modalità in presenza e online), **inclusività** (attenzione a donne migranti, con disabilità, anziane, con basso reddito, in aree interne), **sicurezza** (tutela della riservatezza, in particolare per chi vive ancora la violenza), **approccio di empowerment** (la donna è protagonista, non destinataria passiva), **lavoro in rete** con Centri antiviolenza, enti locali, professioniste, imprese e terzo settore. In questo senso il percorso si inserisce in una prospettiva più ampia di promozione della parità di genere, contribuendo a contrastare le disuguaglianze economiche e sociali.

12.3 Contenuti: una proposta di moduli

1. **Riconoscere la violenza economica.** Definizioni, forme, segnali, stereotipi; la differenza tra conflitto sulle spese e controllo; strumenti di autovalutazione.
2. **Diritti e tutele.** Convenzione di Istanbul, normativa europea e nazionale, strumenti civili e penali, Reddito di libertà, servizi territoriali.
3. **Conoscere il proprio patrimonio.** Come ricostruire la situazione economica familiare: redditi, conti, immobili, debiti, garanzie, imposte; documenti da conservare.
4. **Bilancio personale e familiare.** Entrate, uscite, risparmio, gestione di emergenze; costruzione di un budget autonomo.
5. **Strumenti bancari e digitali.** Conto personale, carte, home banking, sicurezza delle credenziali, truffe, identità digitale, conti cointestati.
6. **Credito e debito.** Mutui, prestiti, fideiussioni, rischi delle firme, sovraindebitamento, microcredito, accesso al credito per l'imprenditoria femminile.
7. **Lavoro e previdenza.** Contratti, contributi, pensione, interruzioni di carriera, trasparenza retributiva, lavoro autonomo e autoimpiego.
8. **Separazione e dopo.** Mantenimento, casa, beni comuni, tutela in caso di mancato pagamento, gestione delle spese dei figli.
9. **Progettare l'autonomia.** Obiettivi di breve e lungo periodo, orientamento formativo e professionale, reti di sostegno, mentoring.

12.4 Metodologia e valutazione

La metodologia deve privilegiare laboratori, casi pratici, simulazioni, testimonianze, strumenti scaricabili, tutoraggio individuale, gruppi di mutuo aiuto. La valutazione dovrebbe misurare non solo la partecipazione, ma l'impatto: aumento delle conoscenze, apertura di un conto personale, redazione di un budget, accesso a misure di sostegno, ingresso o rientro nel lavoro, avvio di attività, percezione di autoefficacia. Il percorso dovrebbe essere progettato con i Centri antiviolenza per non esporre le partecipanti a rischi.

12.5 Educazione finanziaria per le nuove generazioni

L'autonomia economica si costruisce da giovani. Le scuole e le università possono introdurre moduli su denaro, lavoro, diritti, relazioni sane e consenso, con un'attenzione specifica agli stereotipi: ragazze e ragazzi devono imparare che gestire il denaro è competenza di tutti e che il controllo economico non è una forma di amore.

13. Imprese, luoghi di lavoro e luoghi di studio come sentinelle

Il contrasto alla violenza economica non può essere delegato ai soli servizi specializzati: richiede un'alleanza ampia. Ogni luogo di lavoro, ogni luogo di studio, ogni negozio, ogni studio professionale, ogni associazione può e deve essere una **sentinella**: un posto in cui chi ha bisogno trova ascolto, aiuto, un consiglio e l'indicazione giusta. È il senso della campagna verso il 25 novembre 2026, che propone un manifesto liberamente utilizzabile e personalizzabile con il proprio logo, con un messaggio semplice: «Questo negozio ti accoglie, ti ascolta, ti consiglia», e i numeri da ricordare, il 1522 e il 112.

Per le imprese questo significa, in concreto:

- adottare politiche di contrasto a violenza e molestie in linea con la Convenzione ILO 190, con procedure chiare e figure di riferimento;
- prevedere strumenti di sostegno alle dipendenti vittime di violenza: permessi, flessibilità, anticipazioni retributive, accompagnamento ai servizi;
- garantire parità retributiva e trasparenza, anche attraverso la certificazione della parità di genere e le prassi di rendicontazione di sostenibilità;
- formare, con qualità, il personale, perché la formazione fatta bene crea un contesto competente a riconoscere e contrastare i casi, mentre la formazione di facciata alimenta la normalizzazione;
- sensibilizzare clienti, fornitori, comunità, mettendo a disposizione spazi e canali di comunicazione.

Le imprese hanno anche un interesse diretto: un ambiente sicuro e rispettoso migliora il benessere, la produttività e la reputazione, ed è oggi parte dei criteri ESG che orientano investitori e finanziatori.

14. Raccomandazioni operative

Al termine dell'analisi si propongono alcune raccomandazioni, distinte per destinatari.

Alle istituzioni nazionali ed europee: recepire la Direttiva 2024/1385 con una definizione esplicita di violenza economica e con strumenti di tutela coerenti; valutare con attenzione la tutela penale autonoma; rendere stabili e adeguati i finanziamenti ai Centri antiviolenza; rafforzare e semplificare il Reddito di libertà; garantire dati statistici e giudiziari specifici.

Alle Regioni e agli enti locali: approvare leggi che includano la violenza economica nella definizione di violenza di genere; istituire fondi integrativi; finanziare percorsi di educazione finanziaria, formazione e inserimento lavorativo; sostenere la rete territoriale dei servizi e le reti interprofessionali.

Al sistema bancario e finanziario: formare il personale, predisporre procedure di tutela, favorire l'accesso a conti e strumenti di pagamento sicuri, sviluppare prodotti di microcredito dedicati.

Agli ordini professionali: introdurre linee guida deontologiche e formazione obbligatoria sul riconoscimento e sull'invio delle vittime; costituire elenchi di professioniste e professionisti formati; promuovere protocolli con Centri antiviolenza e forze dell'ordine.

Alle imprese e alle parti sociali: adottare politiche di contrasto a violenza e molestie, misure di sostegno, trasparenza retributiva; promuovere la contrattazione collettiva sul tema.

Alla scuola e all'università: inserire educazione finanziaria e alla parità con ottica di genere fin dalle scuole.

Al terzo settore e ai media: diffondere informazioni corrette, evitare narrazioni colpevolizzanti, dare voce alle testimonianze rispettando la riservatezza, promuovere campagne di sensibilizzazione.

Alle singole persone: ascoltare, non girarsi dall'altra parte, imparare a riconoscere; conoscere il 1522; fare della propria casa, del proprio lavoro, del proprio quartiere un luogo sicuro.

15. Conclusioni

La violenza economica è un fenomeno complesso e multiforme, che si manifesta attraverso strategie volte a privare la donna della sua autonomia economica e psicologica. È spesso nascosta dietro un velo di normalità, ma i dati lo mostrano con chiarezza: coinvolge milioni di donne nel corso della vita, è presente in quattro casi su dieci tra le donne che si rivolgono ai Centri antiviolenza, è più frequente tra chi non ha un reddito personale, e resta in larga parte sommersa.

Il quadro normativo europeo è in rapida evoluzione e l'Italia è chiamata, entro pochi mesi, a scelte importanti. Ma nessuna norma, da sola, è sufficiente. Servono servizi finanziati e accessibili, misure di sostegno tempestive, un mercato del lavoro più equo, scuole che educhino alla parità, professioniste e professionisti formati, imprese consapevoli, e una cultura che smetta di considerare il controllo del denaro una forma di protezione.

Riconoscere e affrontare la violenza economica richiede sensibilità, competenza e responsabilità. La priorità è sempre la sicurezza e il benessere della donna, nel rispetto della sua dignità e dei suoi tempi. La collaborazione interprofessionale e il lavoro in rete sono l'elemento che trasforma l'intenzione in efficacia.

Perché il cambiamento non si delega: ciascuno e ciascuna di noi si assuma la responsabilità di esserci. Ogni voce, ogni scelta, ogni donna conta. **Il cambiamento parte da noi. Oggi. Insieme. Sempre.**

Fonti e note

Nota metodologica. I dati sono quelli disponibili a ottobre 2026. Prima di una pubblicazione formale si consiglia di verificare sulle fonti primarie i valori numerici (in particolare i dati riportati dalla stampa, il numero di donne coinvolte, l'importo del Reddito di libertà, il dato sul conto corrente personale) e gli estremi delle sentenze e delle norme citate.

- Istat, *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia – Primi risultati 2025* e pagine tematiche «Violenza sulle donne» (istat.it).
- Istat, dati sull'attività dei Centri antiviolenza, marzo 2026.
- Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, Relazione del 15 aprile (come riportata dalla stampa, agosto 2026).
- Eurostat, dati sull'occupazione femminile; OCSE.
- Convenzione di Istanbul (2011), ratificata con L. 77/2013; Direttiva (UE) 2012/29; Direttiva (UE) 2024/1385; Direttiva (UE) 2023/970; Convenzione ILO n. 190/2019.
- L. 53/2022 (statistiche sulla violenza); L. 69/2019 (Codice Rosso); L. 168/2023; D.L. 34/2020, art. 105-bis, convertito dalla L. 77/2020 (Reddito di libertà); legge di bilancio 2024; decreto 2 dicembre 2024.
- Cassazione penale, sentenze in materia di maltrattamenti e violenza economica (tra cui n. 1268/2025); commento di Ponteprino, *Maltrattamenti contro familiari e conviventi: la rilevanza penale della violenza economica*, Sistema Penale.
- Pagella Politica, analisi sul Reddito di libertà; proposte di legge regionali (Marche, Piemonte).
- Stati Generali delle Donne, Progetto Tavola Valdese «La forza del cambiamento», Villa Gaia, 12 gennaio 2024.